

**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**Sezione Lavoro**

**RICORSO ex 414 c.p.c.**  
redatto con tecniche ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis DM n. 55/2014

con ISTANZA  
di determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di eventuali  
litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Per

**Russo Pasquale** (C.F.: ~~REDACTED~~) nato a ~~REDACTED~~ ed ivi residente in via ~~REDACTED~~ 8, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaelina Mendicino del Foro di Lamezia Terme (CF: ~~REDACTED~~), con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), Via F. Fiorentino n. 52, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto secondo la vigente normativa [ [A](#) ]. Con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cancelleria inerenti al presente procedimento al seguente domicilio digitale - indirizzo pec: [raffaelina.mendicino@avvlamezia.legalmail.it](mailto:raffaelina.mendicino@avvlamezia.legalmail.it); ovvero al n. di fax 0968433805 ricorrente

**CONTRO**

- 1-. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica, (C.F. 80185250588) con sede in (00153) Roma viale di Trastevere n. 76/A
- 2-. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Per il Piemonte, in persona del Dirigente pro – tempore, (C.F. 97613140017), con sede Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO), pec: [drpi@postacert.istruzione.it](mailto:drpi@postacert.istruzione.it)



*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

3-. AMBITO TERRITORIALE Ufficio VII della PROVINCIA di NOVARA in persona del legale rapp.te pro tempore, (C.F. / P.IVA 80014360038), con sede via Mario Greppi n 7, 28100, Novara indirizzo digitale [uspno@postacert.istruzione.it](mailto:uspno@postacert.istruzione.it)

4-. ISTITUTO COMPRENSIVO Rita Levi-Montalcini in persona del Dirigente pro tempore, (Cod Mecc: NOIC825008) con sede in VIA RIVOLTA 4, 28100 NOVARA (NO)

Tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino Via Arsenale, 21 - C.A.P. 10121 (C.F. 80101970012) - domicilio digitale [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it)

convenuti

e nei confronti

di tutti gli aspiranti personale ATA (profilo Collaboratore Scolastico) inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale della Provincia di Novara per il triennio 2021/2024 in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda di aggiornamento [ [1](#) ], i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

controinteressati convenuti

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

- in relazione alle domande di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA - profilo CS (Collaboratore Scolastico)
- e

- previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e art. 2 comma 6 del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” e in forza di ciò ogni anno di servizio militare in costanza di nomina viene valutato 6 punti per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre ogni anno di servizio militare non in costanza

VIA F. FIORENTINO, 52-88046 LAMEZIA TERME – TEL 0968-433805-CELL. 339-3189920; 327-2936414

E-MAIL: [AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM](mailto:AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM)  
PEC [RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT](mailto:RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT)  
C.F.. MNDRFL65P42H742O – P.I. 00991010794



di nomina viene valutato 0,6 punti per ogni anno e punti 00,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,

DEL DIRITTO DEL RICORRENTE

- al riconoscimento, nella suddetta graduatoria ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, del maggior punteggio corretto da attribuirgli pari a 5 punti e non 0,50 per i dieci mesi di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina.
- Conseguentemente rideterminare/rettificare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale di: punti 11.60 anziché 7.10 con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico) nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA - CS collaboratore Scolastico.
- Conseguentemente ordinare alla P.A. la corretta collocazione del ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA nel profilo di interesse

Premesso che:

il ricorrente ha conseguito nell'anno scolastico 1994/95 il Diploma di addetto alla contabilità d'azienda [ [2](#) ] ed ha successivamente svolto, nell'anno 1997/98, il servizio militare di leva obbligatorio nella Marina Militare dal 26.09.1997 al 24.07.1998 per un periodo complessivo di dieci mesi [ [3](#) ].

In Fatto

1) il ricorrente, in data 20.04.2021 ha presentato presso il capofila NOIC825008 – Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini in Via Rivolta 4, 28100 Novara (NO) domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto III^ fascia finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA – profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico per il triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per le scuole nella provincia di Novara [ [1](#) ].



2) Già nella domanda di inserimento [ [4](#) ] nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2008/09.2009/10, 2010/11 per il personale ATA con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS) egli aveva indicato di aver prestato Servizio di leva nel ruolo di Militare presso la Marina Militare di Messina per dieci mesi dal 20.09.1997 al 24.07.1998.

3) Nella domanda di aggiornamento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni previste nella nota del Min. 9256/2021 [ [5](#) ] che ha imposto di “*compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza*”, il sig. Russo ha provveduto ad inserire nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2021-2024 solo i titoli e servizi conseguiti successivamente alla prima domanda di inclusione (non già dichiarati).

4) L'Istituto scolastico capofila Rita Levi-Montalcini, chiamato a gestire la domanda del ricorrente per le graduatorie di terza fascia, ed oggi convenuto, ha attribuito, per il profilo CS un punteggio totale di 7,10 (di cui 6,30 per il titolo di accesso, 0,50 per il servizio militare, 0,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche) [ [6](#) ].

In questo modo nelle graduatorie provvisorie di istituto per la terza fascia con questo punteggio il ricorrente è stato collocato nelle posizioni tra la n. 1294 e la n. 3974 dei vari istituti provinciali come evincibile dalla pag. 2 della scheda di valutazione in atti [ [6](#) ].

Se fosse stato riconosciuto al ricorrente per il Servizio Militare svolto per 10 mesi il pieno punteggio di 5 punti piuttosto che solo 0,50 punti, egli avrebbe potuto trovarsi con ulteriori 4,50 punti al netto di punti 0,50 già attribuiti, e quindi con **11,60 punti con una posizione migliorativa** utilmente collocata per le supplenze nella graduatoria III<sup>^</sup> fascia - per il profilo CS (Collaboratore Scolastico).

5) Considerata l'ingiustizia nella determinazione dei punteggi per pregiudizievole valutazione del servizio militare e, conseguentemente nella utile collocazione nelle graduatorie *de quibus*, è invocata in questa sede la disapplicazione del D.M. n. 50 del 2021, allegato A, che in spregio al quadro normativo di riferimento di rango superiore, prevede l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 solo per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.



6) Il ricorrente auspicava che le istituzioni scolastiche rettificassero in autotutela il proprio punteggio relativo al servizio militare svolto dal 20.09.1997 al 24.07.1998 non in costanza di rapporto di lavoro, in quanto erroneamente valutato dal MIM in 0,5 punti anziché 5 punti così palesemente determinando un discrimine rispetto ad altri aspiranti cui è stato riconosciuto il punteggio pieno. Difatti il servizio militare, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, avrebbe potuto essere spontaneamente valutato nella giusta maggiore misura di 6 punti per anno dal Ministero competente, anche alla luce della copiosa giurisprudenza amministrativa, di legittimità e di merito ormai consolidatasi, vedasi da ultimi: Consiglio di Stato n. 11239/2023, n. 11235/2023 e n. 11223 del **27.12.2023**; C. di Stato n. 3423/2022; C. di Stato 6581/21; C. di Stato n. 5196/2021; Cass. Sez. Lavoro 5679/2021; Cass Sent. 35380/2021; C. di appello di Roma n. 1350/2020, Trib. Cagliari sent. 1488 del 16.11.2023; Trib. Trapani Sez Lav. N. 415 del 6.09.2023).

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha così statuito: “ Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.”.

7) Il ricorrente pertanto si è visto decurtare il punteggio di 4,50 punti, atteso che il Miur non ha mai riconosciuto il punteggio pari a 5 punti per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro, tanto facendo a mezzo dell’Istituto Capofila NOIC825008 – Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini con sede in Via Rivolta 4, 28100 Novara (No) che ha valutato la domanda di aggiornamento nei termini spiegati al *sub 4* con altrettanto errata collocazione nelle graduatorie di terza fascia -profilo di interesse CS- della posizione



utile ai fini di chiamate per supplenze, perdendo con la posizione peggiorativa concrete, maggiori chances per le **chiamate a supplenze ed incarichi annuali**.

8) Non può revocarsi in dubbio che l'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente comporta e comporterà, certamente mancate "chiamate" da parte degli Istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto al ricorrente per la terza fascia anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie. Se non addirittura subire uno scavalcamento di altri aspiranti ove conseguissero prima del ricorrente altri servizi, titoli o riconoscimento - anche giudiziale – dell'integrale punteggio del servizio militare.

9) Per quanto consta al ricorrente, risulta che presso tutti gli Istituti scolastici da egli prescelti si sta procedendo per le supplenze con le convocazioni di personale con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente e pertanto ha interesse a vedersi riconosciuto al più presto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed il servizio prestato.

10) Si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola [ [7](#) ]

\*\*\*\*\*

In punto di diritto si osserva

#### GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare non si può revocare in dubbio che la parte ricorrente ha correttamente adito il G.O. deputato a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

Il ricorrente, avendo prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso all'insegnamento ma in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica, aspira al riconoscimento del punteggio pieno del servizio di leva ai fini di un migliore collocamento nelle graduatorie - terza fascia - per supplenze in tutti i profili di interesse e ai fini di un migliorativo scorrimento nella graduatoria.



*STUDIO LEGALE  
AVV. RAFFAELLA MENDICINO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

L'oggetto del contendere verte sostanzialmente sul punteggio attribuito alla parte ricorrente, ossia, su una questione inerente alla gestione del singolo rapporto, e non alla gestione dell'interesse pubblico affidato alla P.A. (interesse soddisfatto mediante l'elaborazione dei criteri per la formazione della graduatoria), restando circoscritto alle capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007). Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, . *“il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi” ... “non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto”*

Venendo alla vicenda in esame, va osservato che nella formazione delle Graduatorie discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocato nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti ed ai servizi prestati, sia per assicurare il corretto scorrimento delle graduatorie, sia ai fini del passaggio nella I<sup>a</sup> fascia, per i profili di suo interesse.

Non pare individuabile nel caso di specie alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo la cui controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al





Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

><><><><><

ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 50/2021 E DEI PRECEDENTI DD.MM. nn. 235/2014 e  
640/2017 – CONTRASTO CON LA NORMATIVA DI RANGO PRIMARIO –  
DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELLA A.O. - VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DEGLI ART. 485, COMMA 7 (personale docente) e 569 co. 3  
(personale ATA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 e dall'art.  
2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 e 97 DELLA  
COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA  
LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958 - IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO  
DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE

I Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno disapplicati perché in contrasto con norme di rango superiore.

In ragione del disposto di cui all'allegato A del più recente D.M. citato, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d'impiego viene valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto d'impiego sulla base di un dato non significativo, ed anzi da ritenersi puramente aleatorio, ovvero l'aver l'istante prestato servizio militare in costanza di nomina o meno.

Una siffatta differenziazione non trova fondamento in alcuna disposizione di legge ed anzi si pone in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con l'art. 485 comma 7 (per personale docente) e art. 569 comma 3 (per personale non docente) del D.Lgs. 297/94 (T.U. in materia di Istruzione), non abrogato, e dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che riconoscono una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato. Norme a portata generale che, certamente, non possono essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in *peius*.





*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

Ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato di cui si chiede la disapplicazione, non può derogare ad una norma di rango superiore ( in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per cui oggi vi è causa.

Tra l'altro, già l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Palese è pertanto la contrarietà del citato decreto ministeriale rispetto alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia.

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”

Sul punto il C. di Stato ord. 6581 del 10.12.2021 così si è espresso“ .. *Considerato, all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con*

VIA F. FIORENTINO, 52-88046 LAMEZIA TERME – TEL 0968-433805-CELL. 339-3189920; 327-2936414

E-MAIL: [AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM](mailto:AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM)

PEC [RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT](mailto:RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT)

C.F.. MNDRFL65P42H742O – P.I. 00991010794



*STUDIO LEGALE  
AVV. RAFFAELLA MENDICINO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

*rilferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.»*

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

L'art. 52, comma 2, della Costituzione prevede che "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici".

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, enuncia espressamente che "i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

L'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione) statuisce per il personale docente che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".



*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

Per il personale ATA l'art. 569, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede analogamente che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito. Già la Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 con riferimento al precedente DM ha affermato che : **" devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G\*\*\*\*o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n . 982/97)"** (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020)"

L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) dispone, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* e al comma 2 che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Sia l'art. 485 comma 7 e l'art 569 co. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost.

Sull'interpretazione delle predette disposizioni si è pronunciata anche la Suprema Corte con l'ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.



*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

Con la citata pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni *latu sensu* concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali, pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 200 del 2010.

Ne consegue che anche le graduatorie ad esaurimento, e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di circolo e di istituto, sono selezioni *latu sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

In buona sostanza la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del T.U. n. 297/94, per cui **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che**

VIA F. FIORENTINO, 52-88046 LAMEZIA TERME – TEL 0968-433805-CELL. 339-3189920; 327-2936414

E-MAIL: [AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM](mailto:AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM)

PEC [RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT](mailto:RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT)

C.F. MNDRFL65P42H742O – P.I. 00991010794



dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

In base a tale ragionamento, la Suprema Corte è giunta alla conclusione per cui **si deve disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. n. 44 del 2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio militare di leva obbligatorio (e del servizio civile ad esso equiparato) reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.**

Le sopra richiamate - argomentate e condivisibili - considerazioni della Suprema Corte, consentono di superare la portata dell'argomento interpretativo fatto proprio dal Ministero, secondo il quale solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore.

Una volta ricostruito il sistema normativo nel senso che è illegittima la valutazione del solo servizio militare di leva obbligatorio (e del servizio civile ad esso equiparato) reso in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi valutare anche quello reso non in costanza di rapporto, numerose sono le pronunce giurisprudenziali – oltre a quelle su citate – anche queste ulteriori di merito (Trib. Bergamo sent. 388/2022; nello stesso senso Trib. Teramo sent. n. 249/2022; Trib. Foggia sent. n. 2538/2022; Trib. Frosinone sent. n. 638/2022; Trib. Roma, sent. n. 6165/2022; Trib. Rovigo sent. n. 113/2022), secondo le quali si deve ritenere che la differenziazione, per giunta assai marcata, operata con il citato D.M. n. 50 del 2021 del 3 marzo 2021 non trovi alcun valido fondamento normativo, dovendosi, invece, desumere il principio della **piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie.**

Principio confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (vedasi ex pluris n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione è che, nell'ambito dei "doveri inderogabili di solidarietà



politica, economica e sociale" previsti dall'articolo 2, da un lato *"la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino"* ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, *"obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge"* in ogni caso *"non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino"* nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione.

***"Discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione , del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina"***: principio pronunciato e ribadito per ultimo dal Cons. Stato, Sez. VII nella recentissima Sentenza del 27/12/2023, n. 11235 e n. 11239 secondo cui si tratta di disposizioni di carattere speciale (ordinamento scolastico) che si inseriscono nella più generale disciplina della valutazione del servizio militare obbligatorio nei concorsi pubblici posta dall'art. 2050 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Imprescindibile in questo argomentare accennare che la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio del ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente. In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41



*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

\*\*\*\*\*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 CPC

Avendo il presente ricorso ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie di interesse della terza fascia profilo CS (Collaboratore Scolastico), si rende d'uopo notificare il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti parimenti inseriti nelle suddette Graduatorie, potendo avere un potenziale interesse contrario al giusto inserimento del ricorrente.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e indirizzi, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento. Anche la tradizionale notificazione per pubblici proclami risulterebbe essere parimenti onerosa per la parte ricorrente. In ragione di ciò si chiede al sig. Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di poter assolvere all'onere di notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito <https://www.miur.gov.it/web/guest> e/o dell'USR Piemonte <http://www.istruzioneepiemonte.it>

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto, premesso, esposto ed argomentato, il sig. RUSSO PASQUALE, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,





RICORRE

all'Ill.mo Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, ai sensi degli artt. 414 c.p.c., affinché voglia accogliere le seguenti richieste e

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previi incumbenti di rito e/o di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

**in via preliminare** autorizzare la notificazione con le formalità testé richiesta con apposita istanza

**nel merito**

- previo annullamento e/o disapplicazione del DM 50/2021 e precedenti per le ragioni pocanzi spiegate,

- accertare e dichiarare che va riconosciuto per intero (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il punteggio del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di nomina

- per l'effetto, accogliere il presente ricorso con conseguente riconoscimento al ricorrente del suo diritto a vedersi attribuito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia della Provincia di NOVARA per il personale ATA ove è inserito (profilo CS), valide per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, il maggior punteggio per i dieci mesi di servizio militare, e quindi assegnargli 4,50 punti aggiuntivi oltre a 0,50 punti già riconosciuti, di guisa che il punteggio oggi risulti **11,60** punti per il profilo di Collaboratore scolastico anziché 7,10

- conseguentemente rideterminare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale di **punti 11,60 anziché 7,10** con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico) nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA

VIA F. FIORENTINO, 52-88046 LAMEZIA TERME – TEL 0968-433805-CELL. 339-3189920; 327-2936414

E-MAIL: [AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM](mailto:AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM)

PEC [RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT](mailto:RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT)

C.F.. MNDRFL65P42H742O – P.I. 00991010794



*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

- e per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di collocare correttamente il ricorrente nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA nel profilo di interesse, in forza del punteggio così rideterminato, con diritto alla spendita del punteggio, così riconosciuto, in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni atto consequenziali e necessario per il corretto inserimento del ricorrente nelle dette graduatorie
- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
- si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

[1 DOMANDA DI INSERIMENTO GRADUATORIE ANNO 22.23.24.pdf \(2\).pdf](#)

[2 DIPLOMA 1994.1995.pdf](#)

[3 FOGLIO DI CONGEDO \(2\).pdf](#)

[4 DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO III FASCIA ANNO 2008-2011.pdf](#)

[5 NOTA MIUR 9256 - 2021 .pdf](#)

[6 GRADUATORIA DI ISTITUTO ATA III FASCIA VAL. TITOLO COLLABORATORE SCOLASTICO.pdf](#)

[7 CCNL SCUOLA 2006-2009.pdf](#)

[8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 2022 RUSSO.pdf](#)

[9 AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE.pdf](#)

Via F. Fiorentino, 52-88046 LAMEZIA TERME – TEL 0968-433805-CELL.339-3189920; 327-2936414

E-MAIL: [AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM](mailto:AVVOCATI@STUDIOLEGALEMENDICINO.COM)

PEC [RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT](mailto:RAFFAELINA.MENDICINO@AVVLAMEZIA.LEGALMAIL.IT)

C.F.. MNDRFL65P42H742O – P.I. 00991010794



*STUDIO LEGALE*  
*AVV. RAFFAELLA MENDICINO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

- ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni il medesimo riguardanti e ritenuti necessari per la definizione della controversia

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, con aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/44, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

\*\*\*\*\*

- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente

\* \* \* \* \*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo il nucleo familiare del ricorrente un reddito inferiore ad € 35.240,04 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi anno 2022 [8] e da autocertificazione della situazione reddituale [9].

Salvis iuribus

Lamezia Terme, lì 31. 01.2024

Avv. Raffaelina Mendicino

